

Associazione "EMPATEYA"
VERBALE DI ASSEMBLEA

Bitritto, 6 ottobre 2020

In data odierna, alle ore 20.30, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Empateya", in via Carlo Alberto 40 a Bitritto (Bari), per l'ordine del giorno seguente:

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore.
2. Iscrizione dell'Associazione Empateya come Ente del Terzo Settore
3. Varie ed eventuali.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il sig. Marco Laccone, Presidente dell'Associazione, e la sig.ra Amalia Ciavarella quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Marco Laccone il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 2017**)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato. Lo statuto si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "Empateya".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Empateya Associazione di Promozione Sociale** (in sigla **EMPATEYA APS**).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

2. Iscrizione dell'Associazione Empateya come Ente del Terzo Settore.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere agli atti inerenti l'iscrizione dell'associazione al RUNTS

Alle ore 21.45, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Bitritto, 6 ottobre 2020

Il Segretario

Amalia Ciavarella

Il Presidente

Marco Laccone


Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
23 OTT 2020
Registrato Bari il
al n. 7501 serie 3
ESENTE

L'incaricato (*)
Giandomenico RENNA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele CAMMAROTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "EMPATEYA APS"

Articolo 1

Sede – denominazione – durata

È costituita con sede in Bari, in Via Luigi Ricchioni 5, nel numero minimo dei soci consentito dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'associazione che assume la denominazione di "Empateya APS" in conformità all'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2

Oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro e opera per il perseguimento di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs. n. 117/2017, art. 5 lett. i)

- altre attività di interesse generale citate nel suddetto D. Lgs. n. 117/2017 all'art. 5, collegate alle finalità espresse e in particolare al promuovere, organizzare e svolgere attività culturali sia generiche che specializzate, atte a sviluppare il dialogo e il rapporto attivo e positivo fra generazioni e culture diverse, la diffusione e la formazione culturale per tutti i cittadini italiani, oltre che per quelli dei Paesi dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari in regola con le leggi vigenti.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, proporre la promozione, la pubblicizzazione, la progettazione e la partecipazione, diretta o indiretta, alle iniziative, pubbliche o private, attinenti al campo musicale, letterario, cinematografico, teatrale, dello spettacolo e della cultura in genere; l'attività editoriale e di produzione in campo musicale, letterario e cinematografico, teatrale, artistico e culturale in genere; l'attività didattica e di divulgazione nei suddetti campi di applicazione, comprese le attività progettuali in scuole o istituti pubblici o privati destinati all'informazione, alla formazione e alla didattica. Le finalità statutarie si ritrovano anche in eventi, produzioni e progetti che implicano il dialogo tra le diverse culture e Paesi del mondo e l'integrazione e il coinvolgimento di diversamente abili, svantaggiati e soggetti "deboli" del panorama sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari, soci e/o non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo o secondo le norme vigenti.

L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni o che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà eventualmente dotarsi di una struttura organizzata e quindi potrà eventualmente per il tramite del suo rappresentante legale acquistare beni immobili o stipulare contratti di affitto, potrà collaborare o aderire a qualsiasi progetto di ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale o collaborare con organismi, movimenti o associazioni con le quali ritenga utile avere collegamento, nonché svolgere anche in via meramente sussidiaria e strumentale anche attività commerciale; potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni o stipulare convenzioni di qualsiasi natura con Enti sociali, quali Regione, Provincia, Comune, persone fisiche e/o giuridiche e associazioni. Potrà inoltre partecipare a progetti comunitari e non solo e quant'altro finalizzato agli scopi del presente articolo.

Articolo 3

Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le aspirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 4

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione; piena ed incondizionata accettazione del

presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie. Tutte le eventuali domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun associato iscritto nel Libro Soci ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa e, se maggiorenne, può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

1. alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
2. a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3. a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
4. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all'associazione;
- per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo inviando entro trenta giorni apposito ricorso al Consiglio dei Proviviri, ove previsto, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

Articolo 7 Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente dell'associazione
4. il Vice Presidente dell'associazione
5. il Tesoriere

A questi possono aggiungersi altri organi, in particolare l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti

Articolo 8 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove questo sia obbligatorio o sia ritenuto opportuno.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, per modifiche statutarie, per scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, ovvero ove ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'adunanza dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

1. provvede alla nomina o alla revoca dei componenti degli organi sociali;
2. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
3. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, nel caso, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo;

4. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
5. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sull'esclusione degli associati, ove richiesto;
8. delibera su ogni altra questione ordinaria attinente la gestione sociale o in ogni caso ad essa riservata in base allo statuto, all'atto costitutivo o alla legge.

L'assemblea in sede straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
3. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa affidata in base allo statuto, all'atto costitutivo o alla legge.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno i 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere devono essere portate a conoscenza anche dei soci non intervenuti. La pubblicità avviene mediante affissione del verbale presso la sede sociale.

Articolo 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre consiglieri, compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, fermo restando le competenze affidategli dalle norme contenute nel presente statuto, ha il compito di:

1. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
2. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci;
3. curare l'osservanza delle disposizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
5. predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, preventivo ed eventualmente del bilancio sociale dell'Associazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; sottopone i bilanci all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
6. redigere i regolamenti che di volta in volta si rendono necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
7. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
8. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
9. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
10. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
11. decidere in merito alla stipula di contratti che si rendano necessari per l'amministrazione dell'associazione;
12. adottare atti a carattere patrimoniale o finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
13. assumere ogni altra iniziativa che a norma dello statuto e di legge non competano ad altri organi dell'associazione.

Possono essere consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta inviata ai singoli consiglieri, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono previste nei confronti dei consiglieri presenti nell'ultima adunanza alla fine della quale il Presidente abbia stabilito data, ora e luogo della successiva convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o, in sua mancanza dal consigliere più anziano presente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio ne comporta la decadenza dalla carica.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi un verbale, da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 10
Presidente dell'associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ovvero quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

Articolo 11
Tesoriere

Il Tesoriere è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Egli provvede a redigere materialmente il bilancio preventivo e quello consuntivo per ciascun esercizio sociale. È altresì responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui all'articolo 9, il Tesoriere decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12
Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 13 *Gratuità degli incarichi*

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 *Patrimonio dell'associazione*

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
- da eventuali residui di eventuali attività commerciali esercitate occasionalmente.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15 *Esercizio sociale e bilancio*

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Soci. Entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale dovrà essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'eventuale bilancio preventivo sarà presentato in assemblea per l'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre per la definitiva approvazione.

Articolo 16
Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 17
Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini riportati nel precedente articolo 8, per i seguenti motivi:

1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e quelle in materia di associazioni.

